

Roma,

Illustre Presidente,

ritengo opportuno procedere ad una riconsiderazione, unitamente a Lei ed al Consiglio Universitario Nazionale, delle problematiche poste dalla applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 230.

Come Le è noto, tale articolo prevede talune possibilità di accesso a posti di professore ordinario ed associato presso le Università italiane.

In base a tale disposizione, le università “nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono accedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello più alto spettante ai professori ordinari”.

Sempre il citato art. 1, comma 9, prevede che tale forma di reclutamento, debba essere autorizzata dal Ministero dell’università e della ricerca (il quale “concede o rifiuta il nulla osta alla nomina”), su proposta delle Università e previo parere del Consiglio universitario nazionale.

Come appare evidente, l’art. 1, comma 9 prevede tre tipologie di accesso ai ruoli docenti delle università italiane, nella posizione di professore ordinario o associato (con esclusione, dunque, della posizione di ricercatore):

- a) la chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito all’estero una idoneità accademica di pari livello (per posti di professore ordinario o associato);
- b) soggetti che “sulla base dei medesimi requisiti”, hanno già svolto un “periodo di docenza nelle università italiane”, in base a chiamata diretta autorizzata dal Ministero;
- c) la chiamata diretta di studiosi di chiara fama, esclusivamente per il posto di professore ordinario.

-----  
Prof. Andrea LENZI  
Presidente del CUN  
SEDE

A fronte della indubbia necessità di procedere alla interpretazione e quindi alla attuazione della disposizione in esame, il CUN, nella adunanza del 26 luglio 2006, ha espresso un proprio “parere generale” (n. 121), con il quale ha definito la propria interpretazione dell’articolo 1, comma 9, l.n. 230/2005, interpretazione alla quale si sarebbe attenuto nella successiva, specifica espressione di pareri da rendere al Ministro ai fini del rilascio (o del diniego) di autorizzazione alla “chiamata diretta”.

In particolare, per quanto riguarda la seconda delle tipologie sopra riportate, e cioè quella di coloro che hanno già svolto in Italia un periodo di docenza per chiamata diretta autorizzata (i partecipanti al progetto c.d. di rientro cervelli, di cui ai DD.MM. 26 gennaio 2001 n. 13, 20 marzo 2003 n. 502 e 1 febbraio 2005 n. 8), il CUN – esaminando tale tipologia insieme alla prima - ha ritenuto che possano presentare domanda di chiamata diretta sia studiosi stranieri o italiani impegnati all’estero, che abbiano conseguito una idoneità accademica corrispondente a quella di ordinario o associato, sia coloro che, “sulla base dei medesimi requisiti sopramenzionati” (cioè, l’aver conseguito all’estero una idoneità accademica corrispondente a quella di ordinario o associato), abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di docenza nelle Università italiane.

Per ambedue le ipotesi, poiché “si tratta di una procedura di reclutamento del tutto speciale”, il CUN ha ritenuto di dovere, in sede di espressione del proprio parere al Ministro:

- verificare “la sussistenza del requisito della idoneità accademica di pari livello conseguita all’estero in istituzioni di alta qualificazione”;
- valutare “la peculiarità dei contributi che giustificano il ricorso alla procedura ... sulla base di idonea documentazione fornita dalle università richiedenti”.

In definitiva, nel determinare la propria linea interpretativa ai fini dello svolgimento della propria attività consultiva, il CUN parifica totalmente, la prima e la seconda delle tipologie di reclutamento previste dall’art. 1, comma 9, l. n. 230/2005.

\* \* \*

Tanto premesso, ritengo innanzi tutto doveroso ringraziare il CUN, nella sua precedente composizione, per aver voluto affrontare, sia sul piano generale sia sul piano concreto dell’esame dei singoli casi, l’interpretazione e l’applicazione di una disposizione, quale quella di cui al citato art. 1, comma 9, l. n. 230/2005, che, per un verso, si presenta di non chiara e felice formulazione; per altro verso, riferendosi essa, così come giustamente nota il CUN nel suo parere n. 121, ad una “procedura di reclutamento del tutto speciale”, postula la necessità di una interpretazione attenta e rigorosa.

Nondimeno, all’esito delle prime applicazioni avutesi nel corso del 2006, della disciplina in esame, (e che tuttavia già consentono una valutazione complessiva, ed inevitabilmente più consapevole e completa della precedente, alla

luce della esperienza maturata), ed anche in considerazione di articolate interrogazioni parlamentari, che sollecitano una riconsiderazione della interpretazione della disposizione e delle sue modalità applicative, ritengo, signor Presidente, che occorra procedere ad una riconsiderazione interpretativa dell'art. 1, comma 9, l. n. 230/2005, in relazione ai presupposti e alle modalità della chiamata diretta di coloro che sono stati autorizzati ad un periodo di docenza nelle università italiane (quella che, finora, ho definito come la "seconda tipologia", prevista dall'art. 1, comma 9).

E ciò proprio alla luce della delicatezza e "specialità" della procedura, segnalata dallo stesso CUN, e dei contributi alla riflessione offerti dalla applicazione pratica di una disposizione che, per la parte in esame, non ha precedenti nella nostra legislazione e nella nostra prassi amministrativa.

\* \* \*

Sulla base di quanto fin qui esposto, e sentito il parere tecnico-giuridico del Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, e sentita altresì la competente direzione generale, credo, signor Presidente, che l'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, con riferimento alla seconda tipologia di reclutamento vada diversamente interpretato.

Ed infatti, ritenere – così come ha fatto il CUN nel proprio parere 27 luglio 2006 n. 121- che sia per gli studiosi stranieri o italiani all'estero, sia per i soggetti che abbiano svolto in Italia un periodo di docenza per chiamata diretta autorizzata, sia necessario il possesso di una "idoneità accademica di pari livello" (in tal senso interpretando la locuzione "sulla base dei medesimi requisiti"), tende a ridurre a "categoria unica" quelle che per la legge sono due tipologie distinte, e che non vi sarebbe stato, dunque, necessità di tenere distinte. Né sarebbe stato necessario, in presenza di unicità di requisiti, far ricorso alla locuzione sopra indicata.

D'altra parte, la seconda tipologia non avrebbe avuto ragion d'essere (seguendo l'interpretazione proposta dal CUN) anche per un'altra ragione: se i soggetti rientrati in Italia con il progetto del c.d. "rientro cervelli" dovevano possedere, in un momento ovviamente antecedente al loro rientro, una "idoneità accademica di pari livello" rispetto al posto che gli si intende ora assegnare nelle università italiane, allora non vi sarebbe stato alcun bisogno di enuclearli come categoria a parte, rientrando essi già tra gli studiosi "impegnati all'estero" (che "sono" o "sono stati" impegnati all'estero).

Ma, a ben guardare, la stessa dizione letterale del testo non sembra autorizzare quella "equiparazione", che è il risultato della interpretazione del CUN.

Ed infatti, la legge afferma che si può procedere alla copertura mediante chiamata diretta anche di coloro che "sulla base dei medesimi requisiti abbiano già

svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane”.

La presenza, dunque, dei “medesimi requisiti” è dalla legge chiaramente riferita allo svolgimento della attività di docenza per chiamata diretta nelle università italiane, e, più precisamente, al precedente atto di autorizzazione alla chiamata diretta.

Al contrario, il risultato della diversa interpretazione lega la presenza dei “medesimi requisiti” (e quindi il possesso della “idoneità accademica di pari livello”) alla autorizzazione attuale alla chiamata diretta in posti di ordinario o associato.

In definitiva, qualora si sia ottenuto, in passato, un contratto di docenza in una università italiana sulla base della normativa regolante il c.d. “rientro cervelli” (dovendosi, quindi, ancora una volta notare che i soggetti in esame hanno svolto per più anni effettiva attività di docenza), occorre ritenere già soddisfatta l'esigenza rappresentata dalla norma. Anche perché, diversamente opinando, o si dovrebbe ritenere che, in sede di autorizzazione (pregressa) alla chiamata per il rientro cervelli non si è vagliata l'idoneità accademica, ovvero si dovrebbe ritenere che la legge aggiunga oggi un requisito (il possesso della idoneità accademica di pari livello) non richiesto ieri, rendendosi, di fatto, priva di concreta applicabilità la norma stessa.

Il che, ovviamente, contrasta con la naturale esigenza che le disposizioni devono avere un significato normativo che le renda concretamente applicabili, e non già un significato che ne determini – così come se esse non fossero – l'inapplicabilità.

Ciò posto, appare evidente che, anche per le chiamate dirette del tipo in esame, occorre la presenza del duplice presupposto indicato, in generale, dall'art. 1, comma 9, e precisamente: la disponibilità di bilancio; il rispetto del limite rappresentato della percentuale complessiva del 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato.

Inoltre, proprio perché così come giustamente osservato dal CUN nel proprio parere n. 121/2006, si tratta di una “procedura di reclutamento del tutto speciale”, le Università richiedenti e, successivamente, lo stesso CUN in sede di espressione di parere, devono attentamente vagliare “la peculiarità dei contributi che giustificano il ricorso alla procedura di cui innanzi, sulla base di idonea documentazione”.

In conclusione, se è vero che l'art. 1, comma 9, della l. n. 230/2005 non può essere letto nel senso di assimilare i soggetti autorizzati in relazione al c.d. progetto di rientro cervelli, agli studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, è altrettanto vero che l'essere stato utilizzato ed avere effettivamente svolto per chiamata diretta “un periodo di docenza nelle università italiane”, non costituisce di per sé titolo per ottenere l'inquadramento nei ruoli docenti dell'università, dovendo le singole università (in sede di proposta), il CUN (in sede di espressione di parere), ed infine

il Ministro, all'atto della autorizzazione, vagliare quella che lo stesso CUN definisce "la peculiarità dei contributi che giustificano il ricorso alla procedura".

\* \* \*

Sin qui le ragioni che mi inducono, signor Presidente, a chiedere una rimediazione, da parte del CUN, della propria attività consultiva, in sede di espressione del parere previsto dall'art. 1, comma 9, l. n. 230/2005. Ragioni che,

come avrà potuto osservare, si fondano esclusivamente sulla naturale esigenza di sottoporre a verifica l'interpretazione delle norme, e quindi la conseguente azione amministrativa, per effetto della concreta applicazione delle norme stesse.

Le sarò quindi grato se vorrà portare a conoscenza di questa mia nota i signori componenti del Consiglio nazionale universitario, facendosi interprete presso l'onorevole consesso di quanto con essa rappresentato.

Ringrazio Lei, signor Presidente, e tutti i componenti del CUN, anche nella precedente composizione, per l'attività sin qui svolta nell'applicazione di una normativa complessa, e per quanto vorremo continuare a fare insieme, nell'esclusivo interesse dell'Università e dei cittadini italiani.

Con i miei più cordiali saluti

Fabio Mussi